

## FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLE OPERAZIONI DI ACQUISTO DI CREDITI D'IMPOSTA GENERATI DA SUPERBONUS 110%, ECO-BONUS ED ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI CLIENTI PROFESSIONALI

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### VivBanca S.p.A.

Via G. Giolitti, 15 - 10123 Torino (To) - 011 19781000

Sede Secondaria: Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno (SA)

Sede Secondaria - Via De Pretis, 51 - 80133 NAPOLI

Sito internet: [www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it)

e-mail: [info@vivibanca.it](mailto:info@vivibanca.it); pec: [vivibanca@pec.it](mailto:vivibanca@pec.it)

Cap. SOC: € 63.181.749 i.v. - Iscr. Reg. Imprese Torino Cod. Fisc. e P.IVA 12755550014

Iscritta all'Albo delle Banche con il N. 5647 - Codice ABI: 05030

Capogruppo del Gruppo Bancario VivBanca

Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con il N. 5030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

### SUPERBONUS 110%, ECOBONUS ED ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI

I bonus fiscali definiti nel presente Foglio Informativo ricomprendono tutte le agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi effettuati su immobili di cui agli artt. 119 e 121 del D.L. n- 34/2020 ("Decreto Rilancio"), convertito con Legge n. 77/2020, dal D.L. n. 63/2013 convertito con Legge n. 90/2013 (artt. 14,16, 16bis e 16ter) e dalla Legge n. 160/2019 (art. 1, comma 219).

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha disciplinato l'utilizzo di questi crediti fiscali, attraverso due distinte modalità, in quanto il soggetto che ha sostenuto la spesa generatrice del credito può optare:

- per un contributo, sotto forma di c.d. "sconto in fattura" sul corrispettivo dovuto, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto TUB ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del Decreto Rilancio, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto TUB ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del Decreto Rilancio, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

In entrambi i casi il credito fiscale è cedibile alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, alle quali è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione, come *infra* specificato.

I tempi di compensazione del bonus sono diversi in base alla tipologia di lavori effettuati:

- per il Superbonus 110% in 4 quote annuali di pari importo;
- per i Bonus c.d. minori disciplinati dal D.L. n. 63/2013 convertito nella Legge n. 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazione e Bonus Facciate) la compensazione avverrà in 10 quote annuali di pari importo.

Beneficiari del Superbonus 110% sono:

- persone Fisiche, che agiscono al di fuori dell'attività d'impresa, arti e professioni;
- condomini;
- istituti autonomi case popolari (IACP);
- cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa;
- organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo settore;
- associazioni e Società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi).

La detrazione spetta, in particolare, ai soggetti che sono proprietari o detengono in maniera qualificata l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo al momento dell'avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. Si tratta in particolare del proprietario, del nudo proprietario, del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell'immobile in

base a un contratto di locazione (anche finanziaria) o di un comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, nonché dei familiari del possessore o detentore dell'immobile.

Le disposizioni introdotte dal Decreto Rilancio che consentono di usufruire di una detrazione del 110% delle spese si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50% al 85% delle spese spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in base all'art. 16 *bis* del TUIR inclusi Sismabonus (art. 16 DL n. 63/2013) ed Ecobonus (art. 14 del DL n. 63/2013).

Sono previsti specifici adempimenti per procedere alla genesi ed alla cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione del 110% tra cui il visto di conformità rilasciato dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali professionisti abilitati e Caf (ex art. 35 D.Lgs. n. 241/1997). Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza di asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. L'asseverazione tecnica è necessaria affinché sia riconosciuta la detrazione fiscale da ecobonus e/o sismabonus ed è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato avanzamento lavori (c.d. SAL).

Il D.L. n. 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti"), convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022, come successivamente modificato dal D.L. n. 115/2022 (c.d. "Decreto Aiuti bis"), convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022, con il quale sono state introdotte "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", ha previsto la possibilità per gli intermediari finanziari di cedere i Crediti Fiscali acquistati a tutti i soggetti c.d. "professionisti privati", diversi dai consumatori o utenti (cfr. art. 3 D.Lgs. n. 206/2005, comma 1, lettera a), c.d. "Codice del Consumo") che siano titolari di un conto corrente presso la banca stessa o con la società capogruppo, senza dover attendere le due cessioni possibili nell'ambito degli stessi intermediari finanziari.

Il D.L. n. 11/2023 del 16.02.2023, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 38/2023 dell'11.04.2023, è intervenuto a disciplinare nel dettaglio il regime di responsabilità in solido del cessionario del credito in relazione ai bonus fiscali derivanti da interventi edilizi. In particolare, l'art. 1 del D.L. ha introdotto i nuovi commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* all'art. 121 del Decreto Rilancio n. 34/2020, nei quali si stabilisce che – ferme le ipotesi di dolo – si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per il cessionario che siano in possesso di specifica documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito d'imposta, utile a dimostrare l'effettività degli interventi realizzati. La documentazione in questione è elencata dal comma 6-*bis* che di seguito si riporta:

- a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  - b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  - c) visura catastale *ante operam* o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  - d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
  - e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  - f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  - g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;
  - h) visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
  - i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tale fine incaricata;
- i-*bis*) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati";
- i-*ter*) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Il comma 6-*ter* dell'art. 121 prevede espressamente che l'esclusione della responsabilità solidale è estesa anche ai cessionari che acquistano i crediti

d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata, a fronte del rilascio di una attestazione del possesso, da parte della stessa banca cedente, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, sopra riportata.

Il comma 6-*quater* precisa, inoltre, che il solo mancato possesso di parte della documentazione di cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza. Sull'ente impositore (Ade) grava l'onere della prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso del cessionario nella violazione e della sua responsabilità solidale ai sensi del comma 6

## L'OFFERTA DI VIVIBANCA PER L'ACQUISTO DEL CREDITO D'IMPOSTA DA PARTE DI CLIENTI PROFESSIONALI

Vivibanca S.p.A. è attiva nel mercato dell'acquisto di crediti d'imposta ex art. 119 e 121 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 essendosi resa cessionaria di crediti generati da interventi edilizi di efficientamento energetico e sismico (gli "Interventi Superbonus"). Nell'ambito del descritto contesto normativo, la Banca offre ai Clienti correntisti professionali la possibilità di acquisto di Crediti Fiscali da utilizzare in compensazione nell'anno in corso oppure in quote annuali lungo un orizzonte temporale da 4 a 10 anni, già oggetto di acquisizione da parte della Banca stessa e sottoposti ad un processo di validazione e di controllo secondo i parametri sopra indicati introdotti dal D.L. 11/2023. Tali Crediti Fiscali, così come precisato dal Decreto Rilancio n. 134/2020 oltre che dalla stessa Banca d'Italia nella Nota di Chiarimenti emessa in data 24.07.2023, non sono rimborsabili in tutto o in parte dallo Stato, nemmeno per la parte di quota non compensata nell'anno di riferimento, ad esempio per incapacienza.

## CHE COS'È L'ACQUISTO DI CREDITI FISCALI DERIVANTI DA SUPERBONUS 110%, ECOBONUS ED ALTRI BONUSFISCALI EDILIZI

È un prodotto attraverso il quale la Banca cede *pro soluto* al Cliente, titolare di un conto corrente presso la banca stessa o la società capogruppo, un plafond di Crediti Fiscali tracciabili utilizzabili in compensazione per annualità, generati da interventi edilizi ai sensi della normativa specificata nel presente Foglio Informativo, a fronte del pagamento alla Banca da parte del Cliente di un corrispettivo.

È un'operazione di cessione con la quale la Banca trasferisce la piena titolarità del Credito Fiscale al Cessionario, che potrà utilizzare lo stesso solo in via diretta in compensazione senza possibilità di successiva rivendita, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione di uno specifico contratto quadro di cessione del credito d'imposta, la cui efficacia è condizionata all'avverarsi di determinate condizioni sospensive specificamente indicate. Il contratto prevede in capo al Cliente cessionario una penale nella ipotesi di inadempimento per mancato acquisto da parte di quest'ultimo dei Crediti Fiscali, trattandosi di crediti acquisiti dalla Banca con finalità precipua di rivendita a terzi rispetto alla propria capacità di compensazione nei confronti dell'erario.

La materiale cessione dei Crediti Fiscali in favore del Cliente, così come previsto dalle norme istitutive del beneficio, sarà effettuata dalla Banca per il tramite delle funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (c.d. Cassetto Fiscale). Il Cliente cessionario, a seguito della sottoscrizione del Contratto Quadro e dopo che sia stata resa disponibile la documentazione nello stesso indicata per l'esecuzione di eventuali controlli ritenuti necessari, provvederà ad accettare la Cessione dei Crediti di Imposta sul proprio Cassetto Fiscale nel termine contrattualmente pattuito di 5 giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione del Credito nel proprio Cassetto Fiscale.

In caso di mancato avveramento delle condizioni sospensive previste dalle parti, il contratto quadro di cessione diventa inefficace.

### **Corrispettivo e modalità di pagamento**

La Banca cede alle condizioni economiche stabilite in contratto con il Cliente. Il corrispettivo di cessione sarà pagato entro 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui il credito risulti accettato dal Cessionario per il tramite delle funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate (c.d. Cassetto Fiscale).

La Cessione del credito potrà essere perfezionata con pagamento in unica soluzione del controvalore del credito d'imposta oggetto di cessione o con pagamenti dilazionati del controvalore stesso, nella ipotesi in cui l'intero credito oggetto di cessione di cui al contratto quadro sarà oggetto di plurime cessioni frazionate con cadenza trimestrale/semestrale.

### **Condizioni economiche**

Le condizioni economiche indicate a seguire rappresentano, rispettivamente, i valori minimi e massimi previsti per il cessionario con riferimento al prezzo d'acquisto.

## PREZZO DI CESSIONE

### Descrizione

### Valore

Prezzo di acquisto del credito d'imposta per il Cessionario

minimo al 80,00% del valore nominale del credito fiscale acquistato – massimo al 98,00% del valore nominale del credito fiscale acquistato

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art 2 della Legge sull'usura (L.108/1996), relativo alla categoria di operazioni "Anticipi e sconti commerciali" può essere consultato in filiale e sul sito internet il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente Foglio Informativo nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

I Tassi pubblicati nel presente foglio informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di Tasso Effettivo Globale.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Penale in caso di mancato acquisto dei crediti fiscali	20,00 %
Invio comunicazioni cartaceo posta ordinaria	10 euro
Invio comunicazioni in modalità telematica	Gratuito
Rilascio cartaceo in filiale	10 euro
Ristampa ed invio/rilascio del documento già inviato:	10 euro
Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta del cliente):	
Raccomandata	10 euro
Raccomandata A.R.	
Contratti sottoscritti in modalità telematica	Gratuito
Contratti sottoscritti in filiale	Gratuito

## RISCHI A CARICO DEL CLIENTE CESSIONARIO

Tra i principali rischi dell'operazione descritta, vanno considerati:

- L'onere in capo al Cliente di determinare e verificare la propria capacità compensativa nei confronti dell'erario come superiore al valore nominale dei Crediti d'imposta oggetto di compravendita, in ragione della impossibilità per il Cliente di poter richiedere rimborsi (anche parziali) del Credito residuo non compensato o di poter effettuare ulteriori cessioni in favore di soggetti terzi;
- L'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme individuate a titolo di Penale nella ipotesi di inadempimento contrattualmente disciplinate.
- La variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese).

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

A ciascuna delle Parti è consentito recedere dal Contratto Quadro mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata, da inviarsi all'altra Parte nel termine di 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento, in caso di emanazione di nuove disposizioni di legge, di disposizioni o provvedimenti di autorità amministrative o di controllo, o di nuove interpretazioni normative o circolari applicative da cui possa risultare:

- illegittima la cessione dei Crediti Fiscali secondo i modi e i termini di cui al presente Accordo Quadro;
- eccessivamente gravosa o complessa l'attività di verifica dei crediti ceduti da parte del Cedente o del Cessionario;
- una estensione della responsabilità delle Parti in relazione alla sussistenza dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta in capo al Soggetto che ha esercitato l'opzione.

In caso di inadempimento o risoluzione unilaterale del contratto da parte del Cliente Cessionario, quest'ultimo sarà tenuto a corrispondere in favore della Banca una penale, nella misura e secondo i termini contrattualmente individuati.

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia sull'applicazione e interpretazione del contratto il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a Ufficio Reclami ViViBanca S.p.A. Via Giolitti 15 10123 Torino
- per e-mail all'indirizzo: [reclami@vivibanca.it](mailto:reclami@vivibanca.it)
- per fax al n. 011.19781088 per posta elettronica certificata (PEC) a [vivibanca.reclami@pec.it](mailto:vivibanca.reclami@pec.it)

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali di Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Prima di far ricorso all'autorità giudiziaria la banca e/o il Cliente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo ai sensi dell'art. 5 comma 1 bis Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie-ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) dove ove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (elenco disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)).

### Glossario

- **“Cedente”** indica il soggetto che cede il credito di imposta, come individuato in epigrafe.
- **“Cessionario”** indica il soggetto al quale viene trasferito il credito di imposta, diverso dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del Consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo,
- **“Corrispettivo”** prezzo di compravendita dei Crediti Fiscali, indicato nel Documento di Sintesi.
- **“Credito Fiscale”** indica l'importo corrispondente alla detrazione spettante al committente dei lavori in relazione alle spese sostenute per l'esecuzione degli Interventi Superbonus, inclusa IVA qualora computabile ai fini del Credito Fiscale.
- **“Soggetto che ha esercitato l'opzione”** beneficiario originario del Credito Fiscale oggetto di cessione.
- **“Cessione intero credito con regolamento contestuale”** pagamento in unica soluzione del controvalore del credito d'imposta oggetto di cessione per il tramite delle funzionalità messe a disposizione sul cassetto fiscale.
- **“Cessione credito con pagamento differito”** pagamento dilazionato del controvalore del credito d'imposta oggetto di cessione.